



OGGETTO: I.r. 18/2008. Articoli 19 e 23, commi 7 e 8. Indirizzi per il riparto delle risorse finanziarie tra le Comunità montane e gli enti subentranti alle Comunità montane soppresse e non ricostituite.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal servizio attività istituzionali, legislative e legali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di stabilire che la quota prevista dall'articolo 23, commi 7 e 8, della I.r. 18/2008 è pari a € 326.438,93= ed è ripartita come di seguito indicato:
 - € 60.000,00= alla Comunità montana costituita nell'ambito 2/B, di cui alla I.r. 18/2008;
 - € 106.000,00= al Comune di Pergola, quale ente capofila dell'intesa stipulata il 30/11/2009 con i Comuni di Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo;
 - € 160.438,93= agli enti che si fanno carico degli oneri derivanti dalla soppressione della Comunità montana del Metauro, zona "E" di cui alla I.r. 12/1995;
- alla Comunità montana del Metauro, zona "E" di cui alla I.r. 12/1995 è assegnato un finanziamento non superiore a sei dodicesimi (6/12) della quota del fondo regionale della montagna per il 2010 alla stessa spettante ai sensi dell'articolo 19 della I.r. 18/2008; al-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

la erogazione del finanziamento si provvede, con decreto del dirigente della struttura competente, con rate mensili, fino alla data di soppressione della Comunità montana medesima.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Mproni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

Handwritten mark on the right margin



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 23, comma 7, della l.r. 18/08, prevede che la Regione riservi una quota dei contributi di cui all'art. 21, l.r. 18/08:

- a) alle Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti all'interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;
- b) alle Comunità montane, alle Unioni dei Comuni, ai Comuni e alle Province che si fanno carico degli oneri relativi al personale delle Comunità montane soppresse e non ricostituite in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che "Al fine di favorire il mantenimento delle gestioni associate dei servizi, la Regione riserva altresì una quota del fondo di cui all'articolo 21 alle Unioni dei Comuni appartenenti a Comunità montane soppresse il cui territorio non è compreso nemmeno parzialmente nell'allegato A".

Nel bilancio 2010, approvato con l.r. 32/09, sono state incrementate, rispetto al 2009, le risorse in questione, iscritte nel capitolo 10607101, in modo da mantenere invariate le risorse economiche regionali ordinarie da assegnare alle forme associative fra Comuni ai sensi dell'art. 21 della l.r. 18/08 e della DGR n. 680 del 27/4/2009 e di riservare la quota residua per le finalità di cui al citato art. 23, commi 7 e 8, della l.r. 18/2008.

Con deliberazione assembleare n. 139 del 16/12/2009, l'Assemblea legislativa regionale ha disciplinato i rapporti successivi delle Comunità montane, e con DGR n. 2201 del 21/12/2009 sono state costituite le nuove Comunità montane ai sensi della l.r. 18/08.

In forza della deliberazione assembleare n. 139/2009, la Comunità montana dell'Ambito 2B subentra alla Comunità montana del Catria e Cesano, zona D2, di cui alla l.r. 12/95, in tutti i rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e di lavoro, fatta eccezione per i rapporti giuridici e di lavoro indicati nella tabella 3 allegata alla deliberazione consiliare citata, per i quali è previsto il subentro del Comune di Pergola, quale capofila di un'intesa con i Comuni di Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo.

Per quanto riguarda la Comunità montana del Metauro, zona E di cui alla l.r. 12/95, l'art. 20 della l.r. 31/09 prevede una fase di commissariamento al termine del quale saranno individuati gli enti destinati a subentrare alla Comunità stessa.

A seguito di incontri con i rappresentanti degli enti interessati, tenuti in data 14/01/2010 e 21/12/2009, sono stati presi in esame i problemi tecnici ed economici derivanti dalla successione delle Comunità montane di cui non è prevista la ricostituzione e sono stati individuati i relativi oneri economici a carico degli enti subentranti, che la Regione è tenuta a co-finanziare.

Da tali incontri, è scaturita la proposta di assegnare € 106.000,00 al Comune di Pergola, quale capofila dell'intesa con i Comuni di Fratte Rosa e San Lorenzo in Campo, in quanto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

subentrante nei rapporti giuridici indicati nella tabella 3 allegata alla deliberazione assembleare n. 139 del 16/12/2009 dell'Assemblea legislativa regionale.

Quanto alla Comunità montana del Catria e del Nerone – Ambito 2/B, bisogna considerare che potrà beneficiare di una maggiore quota del fondo regionale per la montagna, nel 2010, rispetto al 2009, in quanto potrà computare il territorio e la popolazione dei Comuni di Frontone e di Serra Sant'Abbondio. Inoltre il fondo regionale per la montagna non sarà diviso fra 13 ma fra le 9 attuali Comunità montane, oltre alla quota per la Comunità montana di Fossombrone. Infine, la stessa Comunità montana potrà ricevere il contributo a sostegno della gestione associata delle funzioni e dei servizi nel 2009, per la quota propria e per quella maturata dalla disciolta Comunità montana del Catria e del Cesano.

Per tali ragioni, l'importo del contributo regionale è stato stimato in € 60.000,00, anche in relazione all'ammontare complessivo del fondo a disposizione, con il quale devono essere finanziate anche le spese derivanti dalla soppressione della Comunità montana del Metauro zona E, che sono cofinanziate per la restante quota di € 160.438,93.

La presente proposta di delibera è stata esaminata dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 10 febbraio 2010, a seguito della richiesta di parere approvata con DGR 80 del 25 gennaio 2010. Il CAL ha emesso un parere favorevole, con la raccomandazione che il fondo regionale a sostegno della gestione associata di funzioni e servizi comunali, essendo del tutto inadeguato, sia integrato di almeno 100 mila euro, da destinare alle Unioni di Comuni.

Pertanto si propone di adottare la presente deliberazione.

**Il responsabile del procedimento
(Claudio Piermattei)**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione, con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 10607101 del bilancio 2010.

10.02.2010

**Il responsabile
(Tommaso Patrizi)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI,
LEGISLATIVE E LEGALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**Il dirigente del servizio
(Paolo Londrillo)**

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il segretario della Giunta
(Elisa Moroni)**